

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 217

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

49° anno
8 agosto 2006

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- ★ **Regolamento (CE) n. 1195/2006 del Consiglio, del 18 luglio 2006, recante modifica dell'allegato IV del regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli inquinanti organici persistenti ⁽¹⁾** 1
- Regolamento (CE) n. 1196/2006 della Commissione, del 7 agosto 2006, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli 4
- ★ **Regolamento (CE) n. 1197/2006 della Commissione, del 7 agosto 2006, che modifica il regolamento (CEE) n. 2967/85 che stabilisce modalità di applicazione della tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di suini** 6
- ★ **Direttiva 2006/67/CE del Consiglio, del 24 luglio 2006, che stabilisce l'obbligo per gli Stati membri di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi (versione codificata) ⁽¹⁾** 8

II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Consiglio

2006/550/CE:

- ★ **Decisione del Consiglio, del 9 giugno 2006, relativa alla firma e all'applicazione provvisoria dell'accordo tra la Comunità europea e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei** 16

Accordo tra la Comunità europea e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei 17

2006/551/CE:

- ★ **Decisione del Consiglio, del 24 luglio 2006, relativa alla nomina del presidente dell'Ufficio comunitario delle varietà vegetali** 28

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

(segue)

1

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola e hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Spedizione in abbonamento postale, articolo 2, comma 20/C, legge 662/96 — Milano.

Commissione

2006/552/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 3 agosto 2006, che modifica l'allegato XI della direttiva 2003/85/CE del Consiglio per quanto riguarda gli elenchi dei laboratori autorizzati a manipolare virus vivi dell'afta epizootica per la produzione di vaccini [notificata con il numero C(2006) 3447] ⁽¹⁾** 29

2006/553/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 4 agosto 2006, relativa all'acquisto da parte della Comunità di vaccini marcatori contro la peste suina classica al fine di incrementare le riserve comunitarie di tali vaccini [notificata con il numero C(2006) 3461]** 31



⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 1195/2006 DEL CONSIGLIO

del 18 luglio 2006

recante modifica dell'allegato IV del regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli inquinanti organici persistenti

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 850/2004 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 4, lettera a), e l'articolo 14, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) La Commissione ha svolto uno studio sull'applicazione delle disposizioni relative ai rifiuti contenute nel regolamento (CE) n. 850/2004.
- (2) I limiti di concentrazione proposti nell'allegato IV del regolamento (CE) n. 850/2004 sono ritenuti i più adeguati a garantire un livello elevato di protezione della salute umana e dell'ambiente tenuto conto della distruzione o della trasformazione irreversibile degli inquinanti organici persistenti.
- (3) Per il toxafene, una miscela di oltre 670 sostanze, non è ancora disponibile un metodo analitico accettato e adeguato per determinare la concentrazione totale. Il suddetto studio non ha tuttavia individuato scorte contenenti, costituite o contaminate da toxafene all'interno dell'Unione europea. Lo studio ha inoltre dimostrato che, qualora sia stata rilevata nei rifiuti la presenza di eventuali pesticidi contenenti sostanze organiche inquinanti persistenti, la loro concentrazione era solitamente elevata rispetto ai limiti di concentrazione proposti. Per il momento i metodi analitici disponibili per la determinazione del toxafene possono essere ritenuti sufficientemente adatti ai fini del presente regolamento.
- (4) Il limite di concentrazione per i PCDD/PCDF è espresso in unità equivalenti di tossicità («TEQ»), sulla base dei

fattori di tossicità equivalente (TEF) fissati nel 1998 dall'Organizzazione mondiale della Sanità. I dati disponibili sui PCB diossina-simili non sono sufficienti per includere questi composti nei TEQ.

- (5) Esaclorocicloesano (HCH) è la denominazione di una miscela tecnica di vari isomeri. L'analisi completa di tali isomeri sarebbe sproporzionata, in quanto solo l'HCH alfa, beta e gamma è importante sotto il profilo tossicologico. Il limite di concentrazione si riferisce pertanto unicamente a questi isomeri. Le miscele standard più diffuse sul mercato per l'analisi di questa classe di composti individuano solo questi isomeri.
- (6) Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 850/2004.
- (7) Il comitato di cui all'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 850/2004, consultato il 25 gennaio 2006 secondo la procedura di cui all'articolo 17, paragrafo 2, di tale regolamento, non ha formulato alcun parere sulle misure previste nel progetto di regolamento della Commissione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato IV del regolamento (CE) n. 850/2004 è sostituito dal testo contenuto nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁽¹⁾ GU L 158 del 30.4.2004, pag. 7. Versione rettificata in GU L 229 del 29.6.2004, pag. 5.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 18 luglio 2006.

Per il Consiglio

Il presidente

J. KORKEAOJA

ALLEGATO

«ALLEGATO IV

Elenco delle sostanze soggette alle disposizioni in materia di gestione dei rifiuti di cui all'articolo 7

Sostanza	N. CAS	N. CE	Valore limite di concentrazione di cui all'articolo 7, paragrafo 4, lettera a)
Aldrin	309-00-2	206-215-8	50 mg/kg
Clordano	57-74-9	200-349-0	50 mg/kg
Dieldrin	60-57-1	200-484-5	50 mg/kg
Endrina	72-20-8	200-775-7	50 mg/kg
Eptacloro	76-44-8	200-962-3	50 mg/kg
Esaclorobenzene	118-74-1	200-273-9	50 mg/kg
Mirex	2385-85-5	219-196-6	50 mg/kg
Toxafene	8001-35-2	232-283-3	50 mg/kg
Bifenili policlorurati (PCB)	1336-36-3 e altri	215-648-1	50 mg/kg (*)
DDT [1,1,1-tricloro-2,2-bis(4-clorofenil)etano]	50-29-3	200-024-3	50 mg/kg
Clordecone	143-50-0	205-601-3	50 mg/kg
Dibenzo-p-diossine e dibenzofurani policlorurati (PCDD/PCDF)			15 µg/kg (**)
Somma di HCH alfa, beta e gamma	58-89-9, 319-84-6, 319-85-7	206-270-8, 206-271-3 e 200-401-2	50 mg/kg
Esabromobifenile	36355-01-8	252-994-2	50 mg/kg

(*) Ove applicabile, deve essere utilizzato il metodo di calcolo istituito nelle norme europee EN 12766-1 ed EN 12766-2.

(**) Il limite è calcolato come PCDD e PCDF secondo i fattori di tossicità equivalente (TEF) indicati di seguito.

	TEF
PCDD	
2,3,7,8-TeCDD	1
1,2,3,7,8-PeCDD	1
1,2,3,4,7,8-HxCDD	0,1
1,2,3,6,7,8-HxCDD	0,1
1,2,3,7,8,9-HxCDD	0,1
1,2,3,4,6,7,8-HpCDD	0,01
OCDD	0,0001
PCDF	
2,3,7,8-TeCDF	0,1
1,2,3,7,8-PeCDF	0,05
2,3,4,7,8-PeCDF	0,5
1,2,3,4,7,8-HxCDF	0,1
1,2,3,6,7,8-HxCDF	0,1
1,2,3,7,8,9-HxCDF	0,1
2,3,4,6,7,8-HxCDF	0,1
1,2,3,4,6,7,8-HpCDF	0,01
1,2,3,4,7,8,9-HpCDF	0,01
OCDF	0,0001»

REGOLAMENTO (CE) N. 1196/2006 DELLA COMMISSIONE**del 7 agosto 2006****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la

Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

- (2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'8 agosto 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 agosto 2006.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale

⁽¹⁾ GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 386/2005 (GU L 62 del 9.3.2005, pag. 3).

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 7 agosto 2006, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	052	44,8
	999	44,8
0707 00 05	052	78,3
	999	78,3
0709 90 70	052	69,2
	999	69,2
0805 50 10	052	63,2
	388	73,4
	524	49,4
	528	42,0
	999	57,0
0806 10 10	052	100,5
	204	143,0
	220	164,3
	508	23,9
	999	107,9
0808 10 80	388	88,7
	400	91,6
	508	84,1
	512	85,2
	528	65,0
	720	81,3
	804	99,1
999	85,0	
0808 20 50	052	130,9
	388	96,1
	512	83,4
	528	73,7
	720	31,1
	804	186,4
0809 20 95	052	215,8
	400	314,6
	404	365,2
	999	298,5
0809 30 10, 0809 30 90	052	136,0
	999	136,0
0809 40 05	068	110,8
	093	50,3
	098	53,9
	624	124,4
	999	84,9

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 750/2005 della Commissione (GU L 126 del 19.5.2005, pag. 12). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 1197/2006 DELLA COMMISSIONE

del 7 agosto 2006

che modifica il regolamento (CEE) n. 2967/85 che stabilisce modalità di applicazione della tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di suini

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

(4) È opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CEE) n. 2967/85.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

(5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni suine,

visto il regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine⁽¹⁾, in particolare l'articolo 2 e l'articolo 4, paragrafo 6,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il regolamento (CEE) n. 3220/84 del Consiglio, del 13 novembre 1984, che determina la tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di suino⁽²⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 1,

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 2967/85 è modificato come segue:

considerando quanto segue:

1) all'articolo 3, il testo dei paragrafi 1 e 2 è sostituito dal seguente:

(1) Il regolamento (CEE) n. 2967/85 della Commissione⁽³⁾ stabilisce modalità di applicazione della tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di suini, in particolare il metodo per la stima del tenore di carne magra delle carcasse di suino.

«1. Il metodo standard statistico di stima del tenore di carne magra delle carcasse di suino, autorizzato come metodo di classificazione ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 3220/84, è il metodo dei minimi quadrati ordinari oppure il metodo dei modelli di regressione di rango ridotto, ma possono essere utilizzati anche altri metodi statisticamente provati.

(2) I risultati di recenti ricerche sulla classificazione delle carcasse di suini, in particolare nell'ambito del progetto Eupigclass, hanno sottolineato l'importanza di migliorare la qualità del campionamento e di semplificare il metodo di stima del tenore di carne magra delle carcasse di suino.

Il metodo è basato su un campione rappresentativo della produzione nazionale o regionale di carni suine cui si riferisce il metodo di stima, composto di almeno 120 carcasse, il cui tenore di carne magra è stato accertato conformemente al metodo di dissezione illustrato nell'allegato I del presente regolamento. Se si procede a campionamenti multipli, il riferimento è misurato su almeno 50 carcasse con una precisione pari almeno a quella ottenuta applicando il metodo statistico standard su 120 carcasse secondo il metodo descritto nell'allegato I.

(3) Occorre quindi adattare il metodo di stima del tenore di carne magra delle carcasse di suino e il calcolo del tenore di riferimento di carne magra fissato dal regolamento (CEE) n. 2967/85.

2. I metodi di classificazione sono autorizzati soltanto se lo scarto quadratico medio della previsione (RMSEP), calcolato mediante una tecnica di validazione incrociata integrale, è inferiore a 2,5. Inoltre tutti i valori aberranti sono inclusi nel calcolo del RMSEP.»

⁽¹⁾ GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 (GU L 307 del 25.11.2005, pag. 2).

⁽²⁾ GU L 301 del 20.11.1984, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3513/93 (GU L 320 del 22.12.1993, pag. 5).

⁽³⁾ GU L 285 del 25.10.1985, pag. 39. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 3127/94 (GU L 330 del 21.12.1994, pag. 43).

2) nell'allegato I, il punto 2 è sostituito dal seguente:

«2. Il tenore di carne magra di riferimento è calcolato come segue:

$$y = 0,89 \times 100 \times \frac{\text{peso del filetto} + \text{peso della carne magra (incluse le aponeurosi) nella spalla, nella lombata, nella pancetta e nel prosciutto}}{\text{peso del filetto} + \text{peso dei tagli sezionati}}$$

Il peso della carne magra dei suddetti quattro tagli è calcolato sottraendo il totale delle parti non magre degli stessi quattro tagli dal peso totale dei tagli prima della dissezione.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica ai metodi di classificazione di cui è chiesta l'autorizzazione, a norma dell'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2967/85, a partire dal 1° luglio 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 agosto 2006.

Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione

DIRETTIVA 2006/67/CE DEL CONSIGLIO**del 24 luglio 2006****che stabilisce l'obbligo per gli Stati membri di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi****(versione codificata)****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 100,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽¹⁾,visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽²⁾,

considerando quanto segue:

(1) La direttiva 68/414/CEE del Consiglio, del 20 dicembre 1968, che stabilisce l'obbligo per gli Stati membri della CEE di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi ⁽³⁾, è stata modificata a più riprese e in modo sostanziale ⁽⁴⁾. A fini di razionalità e chiarezza occorre provvedere alla codificazione di tale direttiva.

(2) Le importazioni di petrolio greggio e di prodotti petroliferi assumono un ruolo importante nell'approvvigionamento comunitario di prodotti energetici. Qualsiasi difficoltà, anche a carattere momentaneo, che abbia per effetto di ridurre le forniture dei suddetti prodotti in provenienza da paesi terzi o ne aumenti notevolmente il prezzo sui mercati internazionali potrebbe causare perturbazioni gravi nell'attività economica della Comunità. È quindi necessario che sussista la possibilità di compensare o quanto meno attenuare gli effetti negativi connessi ad una tale eventualità.

(3) Una crisi degli approvvigionamenti potrebbe verificarsi in maniera impreveduta. È quindi indispensabile predisporre i mezzi necessari per ovviare ad una eventuale penuria.

(4) A tal fine è necessario potenziare la sicurezza degli approvvigionamenti di petrolio greggio e di prodotti petroliferi degli Stati membri mediante la costituzione e il mantenimento di un livello minimo di scorte dei prodotti petroliferi più importanti.

(5) È necessario che l'organizzazione delle scorte di petrolio non comprometta il funzionamento regolare del mercato interno.

(6) Nella direttiva 73/238/CEE ⁽⁵⁾ il Consiglio ha stabilito le misure opportune, compresi prelievi delle scorte di petrolio, da prendere in caso di difficoltà nell'approvvigionamento di petrolio greggio e di prodotti petroliferi nella Comunità; gli Stati membri hanno assunto obblighi simili nell'accordo relativo ad un programma internazionale per l'energia.

(7) Le scorte devono essere a disposizione degli Stati membri in caso di crisi dell'approvvigionamento. Gli Stati membri devono avere i poteri e la capacità di controllare l'uso delle scorte in modo da renderle prontamente disponibili a vantaggio delle zone che hanno maggiormente bisogno di forniture di petrolio.

(8) L'organizzazione del mantenimento delle scorte deve garantire la disponibilità delle scorte e la loro accessibilità al consumatore.

(9) È opportuno che le disposizioni di carattere organizzativo sul mantenimento delle scorte siano trasparenti e assicurino una ripartizione equa e non discriminatoria degli obblighi di detenzione delle scorte. Pertanto gli Stati membri possono mettere a disposizione delle parti interessate le informazioni sul costo di detenzione delle scorte petrolifere.

(10) Per organizzare il mantenimento delle scorte, gli Stati membri possono ricorrere ad un sistema basato su un organismo o entità responsabile che detenga, interamente o parzialmente, le scorte oggetto dell'obbligo di detenzione. La parte residua eventuale deve essere mantenuta dai raffinatori o da altri operatori commerciali. La partnership tra il governo e l'industria è essenziale per il funzionamento efficiente e affidabile dei meccanismi di detenzione delle scorte.

⁽¹⁾ GU C 226 E del 15.9.2005, pag. 44.

⁽²⁾ GU C 112 del 30.4.2004, pag. 39.

⁽³⁾ GU L 308 del 23.12.1968, pag. 14. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 98/93/CE (GU L 358 del 31.12.1998, pag. 100).

⁽⁴⁾ Cfr. allegato I, parte A.

⁽⁵⁾ GU L 228 del 16.8.1973, pag. 1.

- (11) Una produzione interna contribuisce di per sé alla sicurezza dell'approvvigionamento. L'evoluzione del mercato petrolifero può giustificare una deroga appropriata all'obbligo di mantenimento delle scorte di petrolio per gli Stati membri che hanno una produzione interna di petrolio. Conformemente al principio di sussidiarietà gli Stati membri possono esentare le imprese dall'obbligo di mantenere scorte per un quantitativo non superiore alla quantità di prodotti lavorati da tali imprese a partire da petrolio greggio di produzione interna.
- (12) È opportuno adottare approcci già seguiti dalla Comunità e dagli Stati membri nell'ambito dei loro obblighi e accordi internazionali. A seguito dell'evoluzione del consumo di petrolio, i bunkeraggi dell'aviazione internazionale sono diventati una componente importante di questo consumo.
- (13) Occorre adattare e semplificare il meccanismo comunitario di rilevazione statistica delle scorte petrolifere.
- (14) Le scorte petrolifere, come principio, possono essere detenute ovunque nella Comunità ed è quindi opportuno favorire la costituzione di scorte al di fuori del territorio nazionale. È necessario che le decisioni per le scorte detenute al di fuori del territorio nazionale siano prese dal governo dello Stato membro interessato in funzione delle sue esigenze e in considerazione della sicurezza dell'approvvigionamento. Nel caso delle scorte tenute a disposizione di un'altra impresa od organismo/entità, occorrono regole più particolareggiate per garantirne la disponibilità e l'accessibilità in caso di difficoltà nell'approvvigionamento petrolifero.
- (15) È auspicabile, ai fini di un buon funzionamento del mercato interno, promuovere accordi tra gli Stati membri riguardanti il livello minimo delle scorte detenute per favorire l'uso di impianti di deposito in altri Stati membri. Spetta agli Stati membri interessati decidere la conclusione di siffatti accordi.
- (16) È opportuno potenziare la sorveglianza amministrativa delle scorte e istituire meccanismi efficienti di controllo e verifica delle stesse. È necessario un regime di sanzioni per rendere effettivo tale controllo.
- (17) È opportuno informare periodicamente il Consiglio sulla situazione in materia di scorte di sicurezza nella Comunità.
- (18) Poiché l'obiettivo della presente direttiva, ossia il mantenimento di un livello elevato di sicurezza dell'approvvigionamento di petrolio nella Comunità grazie a meccanismi affidabili e trasparenti basati sulla solidarietà tra gli Stati membri e, allo stesso tempo, conformi alle regole del mercato interno e della concorrenza, può essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito

dall'articolo 5 del trattato. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

- (19) La presente direttiva deve far salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di attuazione indicati nell'allegato I, parte B,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

1. Gli Stati membri adottano tutte le misure legislative, regolamentari e amministrative appropriate, al fine di mantenere in modo permanente nella Comunità, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 10, un livello di scorte di prodotti petroliferi pari almeno a novanta giorni del consumo interno giornaliero medio dell'anno civile precedente di cui all'articolo 4, paragrafo 2, per ciascuna delle categorie di prodotti petroliferi di cui all'articolo 2.

2. La parte del consumo interno coperta da prodotti derivati dal petrolio di estrazione nazionale può essere dedotta sino ad un massimo del 25 % di detto consumo. La distribuzione all'interno degli Stati membri del risultato di tale deduzione è decisa dallo Stato membro interessato.

Articolo 2

Sono prese quale base del calcolo del consumo interno le seguenti categorie di prodotti:

- a) benzine per autoveicoli e carburanti per aerei (benzina per aerei, carburanti per motori d'aviazione a reazione, del tipo benzina);
- b) gasoli, oli per motori diesel, petrolio lampante e carburanti per motori d'aviazione a reazione del tipo cherosene;
- c) oli combustibili.

Non sono inclusi nel calcolo del consumo interno i bunkeraggi per la navigazione marittima.

Articolo 3

1. Le scorte mantenute conformemente all'articolo 1 devono essere a completa disposizione degli Stati membri qualora sorgano difficoltà nell'ottenere le forniture di petrolio. Gli Stati membri garantiscono di essere titolari dei poteri giuridici per il controllo dell'utilizzazione delle scorte in tali circostanze.

In ogni altro momento gli Stati membri garantiscono la disponibilità e l'accessibilità di tali scorte. Essi adottano disposizioni per consentirne l'identificazione, la contabilità e il controllo.

2. Gli Stati membri garantiscono che le disposizioni sulla detenzione delle scorte siano eque e non discriminatorie.

Il costo del mantenimento delle scorte conformemente all'articolo 1 deve essere identificabile mediante criteri trasparenti. In questo contesto, gli Stati membri possono adottare misure per ottenere informazioni appropriate sul costo della detenzione delle scorte di cui all'articolo 1 e per mettere a disposizione delle parti interessate tali informazioni.

3. Per soddisfare i requisiti di cui ai paragrafi 1 e 2 gli Stati membri possono decidere di avvalersi di un organismo o entità responsabile della detenzione della totalità o di una parte delle scorte.

Due o più Stati membri possono decidere di avvalersi di un organismo o entità comune responsabile per le scorte. In tal caso essi sono solidalmente responsabili degli obblighi derivanti dalla presente direttiva.

Articolo 4

1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione un riepilogo statistico delle scorte esistenti alla fine di ciascun mese, redatto conformemente all'articolo 5, paragrafi 2 e 3, e all'articolo 6, specificando il numero di giorni di consumo medio dell'anno civile precedente ai quali tali scorte corrispondono. Tale riepilogo deve essere comunicato entro il venticinquesimo giorno del secondo mese successivo al mese considerato.

2. L'obbligo per uno Stato membro di detenere scorte si basa sul consumo interno del precedente anno civile. All'inizio di ogni anno civile, gli Stati membri debbono ricalcolare il quantitativo di scorte da detenere obbligatoriamente entro il 31 marzo di ciascun anno e devono conformarsi ai nuovi obblighi quanto prima e comunque entro il 31 luglio di ciascun anno.

3. Nel riepilogo statistico, le scorte di jet fuel di tipo kerosene sono indicate separatamente nella categoria di cui all'articolo 2, lettera b).

Articolo 5

1. Le scorte obbligatorie in forza dell'articolo 1 possono essere mantenute sotto forma di petrolio greggio e prodotti di alimentazione nonché sotto forma di prodotti finiti.

2. Nel riepilogo statistico delle scorte esistenti alla fine di ogni mese:

a) i prodotti finiti sono contabilizzati sulla base delle tonnellate effettive;

b) il petrolio greggio ed i prodotti di alimentazione sono contabilizzati:

i) in proporzione ai quantitativi di ciascuna categoria di prodotto ottenuti nel corso dell'anno civile precedente nelle raffinerie dello Stato membro considerato;

ii) sulla base dei programmi di produzione delle raffinerie dello Stato membro considerato per l'anno in corso; oppure

iii) in base al rapporto tra la quantità globale prodotta nello Stato membro considerato nell'anno civile precedente e soggetta a obbligo di stoccaggio e la quantità di petrolio greggio consumata nell'anno in questione, nel limite massimo del 40 % dell'obbligo complessivo per la prima e la seconda categoria (benzine e gasoli) e del 50 % per la terza categoria (oli combustibili).

3. I prodotti di miscela destinati alla fabbricazione dei prodotti finiti di cui all'articolo 2 possono sostituire i prodotti per i quali sono destinati.

Articolo 6

1. Ai fini del calcolo del livello minimo di scorte di cui all'articolo 1 sono inclusi nel riepilogo statistico esclusivamente i quantitativi detenuti in conformità dell'articolo 3, paragrafo 1.

2. Alle condizioni di cui al paragrafo 1, possono essere inclusi nelle scorte:

a) i quantitativi a bordo di petroliere che si trovano in un porto per lo scarico, dopo che sono state adempiute le formalità portuali;

b) i quantitativi immagazzinati nei porti di scarico;

c) i quantitativi contenuti nei serbatoi esistenti all'entrata degli oleodotti;

d) i quantitativi contenuti nei serbatoi delle raffinerie, ad eccezione dei quantitativi esistenti nelle condotte e negli impianti di lavorazione;

e) i quantitativi che si trovano nei depositi delle raffinerie e delle imprese d'importazione, di immagazzinaggio o di distribuzione all'ingrosso;

f) i quantitativi che si trovano nei depositi delle imprese grandi consumatrici e che sono conformi alle disposizioni nazionali riguardanti l'obbligo di scorte permanenti;

g) i quantitativi in fase di trasporto a mezzo chiatte e navi di cabotaggio all'interno delle frontiere nazionali, a condizione che essi possano essere controllati dalle autorità responsabili ed essere resi disponibili immediatamente.

3. Sono esclusi dal riepilogo statistico in particolare: il greggio nazionale non ancora estratto; i quantitativi destinati ai bunkeraggi per la navigazione marittima; i quantitativi in transito diretto, ad eccezione delle scorte di cui all'articolo 7, paragrafo 1; i quantitativi contenuti negli oleodotti, nelle autocisterne e nei carri cisterna, nei serbatoi dei punti di vendita e presso i piccoli consumatori.

Sono anche esclusi dal riepilogo statistico i quantitativi detenuti dalle forze armate e quelli detenuti per le forze armate dalle società petrolifere.

Articolo 7

1. Ai fini dell'attuazione della presente direttiva, possono essere costituite, mediante accordi intergovernativi, scorte nel territorio di uno Stato membro per conto di imprese od organismi/entità stabiliti in un altro Stato membro. Spetta al governo dello Stato membro interessato decidere se detenere una parte delle sue scorte al di fuori del territorio nazionale.

Lo Stato membro nel cui territorio sono detenute le scorte in virtù di un siffatto accordo non si oppone al loro trasferimento negli altri Stati membri per conto dei quali le scorte sono detenute. Esso esercita un controllo su tali scorte conformemente alle procedure specificate nell'accordo, ma non le include nel suo riepilogo statistico. Lo Stato membro per conto del quale sono detenute le scorte può includerle nel suo riepilogo statistico.

Unitamente al riepilogo statistico ciascuno Stato membro invia alla Commissione una relazione sulle scorte mantenute sul proprio territorio a favore di un altro Stato membro nonché sulle scorte detenute in altri Stati membri a suo favore. In entrambi i casi, la relazione deve indicare l'ubicazione e/o le società che

detengono le scorte, le quantità e la categoria del prodotto, o del petrolio greggio, immagazzinati.

2. I progetti di accordi di cui al paragrafo 1, primo comma, sono comunicati alla Commissione che può formulare le sue osservazioni ai governi interessati. Una volta conclusi, gli accordi sono notificati alla Commissione che li porta a conoscenza degli altri Stati membri.

Gli accordi devono soddisfare le seguenti condizioni:

a) avere per oggetto il petrolio greggio e tutti i prodotti petroliferi di cui alla presente direttiva;

b) stabilire le condizioni e le disposizioni per il mantenimento delle scorte onde garantirne il controllo e la disponibilità;

c) specificare le procedure per verificare e identificare le scorte in questione, inter alia i metodi di esecuzione dei controlli e di cooperazione in materia di ispezioni;

d) essere conclusi, in linea di massima, per una durata illimitata;

e) precisare che, se è prevista la possibilità di recesso unilaterale, essa non si applica in caso di crisi dell'approvvigionamento e che comunque la Commissione deve essere preventivamente informata in caso di recesso, risoluzione o estinzione dell'accordo.

3. Se le scorte costituite nell'ambito di tali accordi non sono di proprietà dell'impresa o dell'organismo/entità che ha un obbligo di detenzione di scorte, ma sono tenute a disposizione di questa impresa od organismo/entità da un'altra impresa od organismo/entità, si devono rispettare le condizioni seguenti:

a) l'impresa o l'organismo/entità beneficiari devono avere il diritto contrattuale di acquistare queste scorte durante il periodo del contratto; i metodi per stabilire il prezzo di tali acquisti devono essere concordati tra le parti interessate;

b) il periodo minimo di tale contratto deve essere di novanta giorni;

c) l'ubicazione e/o le società che tengono le scorte a disposizione dell'impresa od organismo/entità beneficiari, così come la quantità e la categoria del prodotto o del petrolio greggio immagazzinati presso tale ubicazione, devono essere specificate;

- d) l'effettiva disponibilità delle scorte per le imprese od organismi/entità beneficiari deve essere garantita, in qualsiasi momento durante il periodo del contratto, dall'impresa o dall'organismo/entità che tengono le scorte a disposizione dell'impresa od organismo/entità beneficiari;
- e) l'impresa od organismo/entità che tengono le scorte messe a disposizione dell'impresa od organismo/entità beneficiari devono essere assoggettati alla giurisdizione dello Stato membro, nel cui territorio le scorte sono ubicate, limitatamente all'esercizio del potere giuridico di tale Stato membro relativo al controllo ed alla verifica dell'esistenza delle scorte.
- a) la data alla quale le scorte sono diventate inferiori al minimo obbligatorio;
- b) i motivi per cui sono stati effettuati i prelievi;
- c) le misure eventualmente prese per ricostituire le scorte;
- d) se possibile, il probabile andamento delle scorte durante il periodo in cui rimarranno inferiori al minimo obbligatorio.

Articolo 8

Gli Stati membri adottano tutte le disposizioni necessarie e prendono tutte le misure necessarie a garantire il controllo e la sorveglianza delle scorte. Essi istituiscono meccanismi per verificare le scorte conformemente alle disposizioni della presente direttiva.

Articolo 9

Gli Stati membri determinano le sanzioni applicabili alla violazione delle disposizioni nazionali adottate conformemente alla presente direttiva e prendono ogni misura necessaria per dare attuazione a queste disposizioni. Le sanzioni previste devono essere efficaci, proporzionali e dissuasive.

Articolo 10

1. Qualora intervengano difficoltà nell'approvvigionamento di petrolio della Comunità, la Commissione, su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, organizza consultazioni fra gli Stati membri.

2. Salvo in caso di particolare urgenza o per soddisfare necessità locali di lieve entità, gli Stati membri si astengono, prima della consultazione di cui al paragrafo 1, dall'effettuare sulle scorte prelievi che abbiano l'effetto di ridurle sotto il livello minimo obbligatorio.

3. Gli Stati membri informano la Commissione di tutti i prelievi effettuati sulle scorte di riserva e comunicano quanto prima:

Articolo 11

La Commissione presenta periodicamente al Consiglio una relazione sulla situazione delle scorte nella Comunità, in particolare, se del caso, sulla necessità di un'armonizzazione per assicurare il controllo e la supervisione effettivi delle scorte.

Articolo 12

La direttiva 68/414/CEE è abrogata, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di attuazione e di applicazione indicati all'allegato I, parte B.

I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e si leggono secondo la tavola di concordanza contenuta nell'allegato II.

Articolo 13

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 14

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 24 luglio 2006.

Per il Consiglio
Il presidente
M. PEKKARINEN

ALLEGATO I

PARTE A**Direttiva abrogata e sue modifiche**

Direttiva 68/414/CEE del Consiglio (GU L 308 del 23.12.1968, pag. 14)

Direttiva 72/425/CEE del Consiglio (GU L 291 del 28.12.1972, pag. 154)

Direttiva 98/93/CE del Consiglio (GU L 358 del 31.12.1998, pag. 100)

PARTE B**Elenco dei termini di attuazione in diritto nazionale****(di cui all'articolo 12)**

Direttiva	Termine di attuazione	Termine di applicazione
68/414/CEE	1° gennaio 1971	1° gennaio 1971
98/93/CE	1° gennaio 2000 ⁽¹⁾	

⁽¹⁾ Il 1° gennaio 2003 per la Repubblica ellenica per adempiere l'obbligo imposto dalla direttiva 98/93/CE di includere i quantitativi dei bunkeraggi dell'aviazione internazionale nel calcolo del consumo interno. Cfr. articolo 4 della direttiva 98/93/CE.

ALLEGATO II

Tavola di concordanza

Direttiva 68/414/CEE	Presente direttiva
Articolo 1	Articolo 1
Articolo 2, primo comma, alinea	Articolo 2, primo comma, alinea
Articolo 2, primo comma, primo trattino	Articolo 2, primo comma, lettera a)
Articolo 2, primo comma, secondo trattino	Articolo 2, primo comma, lettera b)
Articolo 2, primo comma, terzo trattino	Articolo 2, primo comma, lettera c)
Articolo 2, secondo comma	Articolo 2, secondo comma
Articolo 3	Articolo 3
Articolo 4, primo comma	Articolo 4, paragrafo 1
Articolo 4, secondo comma	Articolo 4, paragrafo 2
Articolo 4, terzo comma	Articolo 4, paragrafo 3
Articolo 5, primo comma	Articolo 5, paragrafo 1
Articolo 5, secondo comma, alinea, prima parte della frase	Articolo 5, paragrafo 2, alinea
Articolo 5, secondo comma, alinea, seconda parte della frase	Articolo 5, paragrafo 2, lettera a)
Articolo 5, secondo comma, alinea, terza parte della frase	Articolo 5, paragrafo 2, lettera b), alinea
Articolo 5, secondo comma, primo trattino	Articolo 5, paragrafo 2, lettera b), punto i)
Articolo 5, secondo comma, secondo trattino	Articolo 5, paragrafo 2, lettera b), punto ii)
Articolo 5, secondo comma, terzo trattino	Articolo 5, paragrafo 2, lettera b), punto iii)
Articolo 5, terzo comma	Articolo 5, paragrafo 3
Articolo 6, paragrafo 1	Articolo 6, paragrafo 1
Articolo 6, paragrafo 2, primo comma	Articolo 7, paragrafo 1, primo comma
Articolo 6, paragrafo 2, secondo comma	Articolo 7, paragrafo 1, secondo comma
Articolo 6, paragrafo 2, terzo comma	Articolo 7, paragrafo 1, terzo comma
Articolo 6, paragrafo 2, quarto comma	Articolo 7, paragrafo 2, primo comma
Articolo 6, paragrafo 2, quinto comma, alinea	Articolo 7, paragrafo 2, secondo comma, alinea
Articolo 6, paragrafo 2, quinto comma, primo trattino	Articolo 7, paragrafo 2, secondo comma, lettera a)
Articolo 6, paragrafo 2, quinto comma, secondo trattino	Articolo 7, paragrafo 2, secondo comma, lettera b)
Articolo 6, paragrafo 2, quinto comma, terzo trattino	Articolo 7, paragrafo 2, secondo comma, lettera c)
Articolo 6, paragrafo 2, quinto comma, quarto trattino	Articolo 7, paragrafo 2, secondo comma, lettera d)
Articolo 6, paragrafo 2, quinto comma, quinto trattino	Articolo 7, paragrafo 2, secondo comma, lettera e)
Articolo 6, paragrafo 2, sesto comma, alinea	Articolo 7, paragrafo 3, alinea

Direttiva 68/414/CEE	Presente direttiva
Articolo 6, paragrafo 2, sesto comma, primo trattino	Articolo 7, paragrafo 3, lettera a)
Articolo 6, paragrafo 2, sesto comma, secondo trattino	Articolo 7, paragrafo 3, lettera b)
Articolo 6, paragrafo 2, sesto comma, terzo trattino	Articolo 7, paragrafo 3, lettera c)
Articolo 6, paragrafo 2, sesto comma, quarto trattino	Articolo 7, paragrafo 3, lettera d)
Articolo 6, paragrafo 2, sesto comma, quinto trattino	Articolo 7, paragrafo 3, lettera e)
Articolo 6, paragrafo 3, primo comma, alinea	Articolo 6, paragrafo 2, alinea
Articolo 6, paragrafo 3, primo comma, primo trattino	Articolo 6, paragrafo 2, lettera a)
Articolo 6, paragrafo 3, primo comma, secondo trattino	Articolo 6, paragrafo 2, lettera b)
Articolo 6, paragrafo 3, primo comma, terzo trattino	Articolo 6, paragrafo 2, lettera c)
Articolo 6, paragrafo 3, primo comma, quarto trattino	Articolo 6, paragrafo 2, lettera d)
Articolo 6, paragrafo 3, primo comma, quinto trattino	Articolo 6, paragrafo 2, lettera e)
Articolo 6, paragrafo 3, primo comma, sesto trattino	Articolo 6, paragrafo 2, lettera f)
Articolo 6, paragrafo 3, primo comma, settimo trattino	Articolo 6, paragrafo 2, lettera g)
Articolo 6, paragrafo 3, secondo comma, prima frase	Articolo 6, paragrafo 3, primo comma
Articolo 6, paragrafo 3, secondo comma, seconda frase	Articolo 6, paragrafo 3, secondo comma
Articolo 6 <i>bis</i>	Articolo 8
Articolo 6 <i>ter</i>	Articolo 9
Articolo 7, primo comma	Articolo 10, paragrafo 1
Articolo 7, secondo comma	Articolo 10, paragrafo 2
Articolo 7, terzo comma, alinea	Articolo 10, paragrafo 3, alinea
Articolo 7, terzo comma, primo trattino	Articolo 10, paragrafo 3, lettera a)
Articolo 7, terzo comma, secondo trattino	Articolo 10, paragrafo 3, lettera b)
Articolo 7, terzo comma, terzo trattino	Articolo 10, paragrafo 3, lettera c)
Articolo 7, terzo comma, quarto trattino	Articolo 10, paragrafo 3, lettera d)
Articolo 8	—
—	Articolo 11
—	Articolo 12
—	Articolo 13
Articolo 9	Articolo 14
—	Allegato I
—	Allegato II

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 9 giugno 2006

relativa alla firma e all'applicazione provvisoria dell'accordo tra la Comunità europea e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei

(2006/550/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 80, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) Il 5 giugno 2003 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con paesi terzi sulla sostituzione di alcune disposizioni degli accordi bilaterali vigenti con un accordo comunitario.
- (2) La Commissione ha negoziato, a nome della Comunità, un accordo con l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei (di seguito «l'accordo»), conformemente al meccanismo e alle direttive di cui all'allegato della decisione del Consiglio che autorizza la Commissione ad avviare negoziati con paesi terzi sulla sostituzione di alcune disposizioni degli accordi bilaterali vigenti con un accordo comunitario.
- (3) Occorrerebbe firmare e applicare in via provvisoria l'accordo, fatta salva la sua conclusione in una data successiva,

DECIDE:

Articolo 1

La firma dell'accordo tra la Comunità europea e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei è

approvata a nome della Comunità, con riserva della decisione del Consiglio relativa alla conclusione di tale accordo.

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la(e) persona(e) abilitata(e) a firmare l'accordo a nome della Comunità, con riserva della sua conclusione.

Articolo 3

In attesa della sua entrata in vigore, l'accordo è applicato in via provvisoria a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data in cui le parti si sono notificate l'avvenuto completamento delle procedure necessarie a tal fine.

Articolo 4

Il presidente del Consiglio è autorizzato ad effettuare la notifica di cui all'articolo 8, paragrafo 2, dell'accordo.

Fatto a Lussemburgo, addì 9 giugno 2006.

Per il Consiglio

Il presidente

H. GORBACH

ACCORDO**tra la Comunità europea e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei**

LA COMUNITÀ EUROPEA,

da un parte, e

L'EX REPUBBLICA IUGOSLAVA DI MACEDONIA,

dall'altra,

(di seguito «le parti»)

CONSTATANDO che tra vari Stati membri della Comunità europea e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia sono stati conclusi accordi bilaterali in materia di servizi aerei che contengono disposizioni in contrasto con la legislazione della Comunità europea,

CONSTATANDO che la Comunità europea dispone di una competenza esclusiva in relazione a diversi aspetti che possono essere disciplinati dagli accordi bilaterali in materia di servizi aerei conclusi dagli Stati membri della Comunità europea con i paesi terzi,

CONSTATANDO che, in virtù della legislazione comunitaria, i vettori aerei della Comunità stabiliti in uno Stato membro hanno il diritto all'accesso non discriminatorio alle rotte aeree fra gli Stati membri della Comunità europea e i paesi terzi,

VISTI gli accordi fra la Comunità europea e alcuni paesi terzi che prevedono, per i cittadini di tali paesi terzi, la possibilità di acquisire la proprietà di vettori aerei titolari di una licenza rilasciata in conformità con la legislazione della Comunità europea,

RICONOSCENDO che le disposizioni degli accordi bilaterali sui servizi aerei conclusi tra gli Stati membri della Comunità europea e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia che sono in contrasto con la legislazione comunitaria devono essere rese integralmente conformi a quest'ultima, in modo da costituire un fondamento giuridico valido per la prestazione dei servizi aerei tra la Comunità europea e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia e per garantire la continuità di tali servizi aerei,

CONSTATANDO che la Comunità europea non ha intenzione, nell'ambito di questi negoziati, di accrescere il volume totale del traffico aereo fra la Comunità europea e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, di compromettere l'equilibrio fra i vettori aerei comunitari e i vettori aerei dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, né di negoziare emendamenti delle disposizioni dei vigenti accordi bilaterali sui servizi aerei in relazione ai diritti di traffico,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

*Articolo 1***Disposizioni generali**

1. Ai fini del presente accordo, si intende per "Stati membri" gli Stati membri della Comunità europea.

2. In ciascuno degli accordi indicati nell'allegato I, i riferimenti ai cittadini dello Stato membro che è parte di tale accordo si intendono fatti ai cittadini degli Stati membri della Comunità europea.

3. In ciascuno degli accordi indicati nell'allegato I, i riferimenti ai vettori o alle compagnie aeree dello Stato membro

che è parte di tale accordo si intendono fatti ai vettori o alle compagnie aeree designati da tale Stato membro.

*Articolo 2***Designazione da parte di uno Stato membro**

1. Le disposizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo sostituiscono le corrispondenti disposizioni degli articoli di cui rispettivamente all'allegato II, lettere a) e b), in relazione alla designazione dei vettori aerei da parte dello Stato membro interessato, alle autorizzazioni e ai permessi ad essi rilasciati dall'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, nonché al rifiuto, alla revoca, alla sospensione o alla limitazione di tali autorizzazioni o permessi.

2. Una volta ricevuta la designazione da parte di uno Stato membro, l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia rilascia gli opportuni permessi e autorizzazioni con tempi procedurali minimi, a condizione che:

- i) il vettore sia stabilito, a norma del trattato che istituisce la Comunità europea, nel territorio dello Stato membro che ha fatto la designazione e che sia in possesso di una licenza di esercizio valida ai sensi della legislazione comunitaria;
- ii) lo Stato membro competente per il rilascio del certificato di operatore aereo eserciti e mantenga l'effettivo controllo regolamentare sul vettore aereo e che l'autorità aeronautica competente sia chiaramente indicata nella designazione; e
- iii) il vettore aereo appartenga e continui ad appartenere, direttamente o tramite partecipazione maggioritaria, a Stati membri e/o a cittadini di Stati membri, e/o ad altri Stati indicati nell'allegato III e/o a cittadini di questi altri Stati, e che sia da questi effettivamente e costantemente controllato.

3. L'ex Repubblica iugoslava di Macedonia può rifiutare, revocare, sospendere o limitare le autorizzazioni o i permessi rilasciati a un vettore aereo designato da uno Stato membro, qualora si verifichi una delle seguenti circostanze:

- i) il vettore aereo non sia stabilito, a norma del trattato che istituisce la Comunità europea, nel territorio dello Stato membro che ha proceduto alla designazione ovvero non possieda una licenza di esercizio valida conforme alle prescrizioni della legislazione comunitaria;
- ii) il controllo regolamentare effettivo del vettore aereo non sia esercitato o non sia mantenuto dallo Stato membro responsabile del rilascio del suo certificato di operatore aereo ovvero se l'autorità aeronautica competente non sia chiaramente indicata nella designazione; o
- iii) il vettore aereo non appartenga, direttamente o tramite partecipazione maggioritaria, a Stati membri e/o a cittadini di Stati membri e/o ad altri Stati indicati nell'allegato III e/o a cittadini di questi altri Stati, o non sia da questi effettivamente controllato.

L'ex Repubblica iugoslava di Macedonia esercita i diritti di cui al presente paragrafo senza discriminare i vettori aerei comunitari in base alla loro nazionalità.

Articolo 3

Diritti relativi ai controlli regolamentari

1. Le disposizioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo integrano le corrispondenti disposizioni degli articoli indicati nell'allegato II, lettera c).

2. Se uno Stato membro ha designato un vettore aereo il cui controllo regolamentare è esercitato e mantenuto da un altro Stato membro, i diritti spettanti all'ex Repubblica iugoslava di Macedonia ai sensi delle disposizioni sulla sicurezza contenute nell'accordo fra lo Stato membro che ha designato il vettore e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia si applicano parimenti all'adozione, all'esercizio o al mantenimento delle norme di sicurezza da parte di questo Stato membro e per quanto riguarda l'autorizzazione all'esercizio rilasciata a tale vettore aereo.

Articolo 4

Tassazione del carburante per aerei

1. Le disposizioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo integrano le corrispondenti disposizioni degli articoli indicati nell'allegato II, lettera d).

2. Nonostante qualsiasi altra disposizione contraria, nessuna disposizione degli accordi indicati nell'allegato II, lettera d), osta a che uno Stato membro imponga tasse, prelievi, imposte, diritti o canoni sul carburante fornito sul suo territorio per essere utilizzato dagli aeromobili di un vettore aereo designato dall'ex Repubblica iugoslava di Macedonia che operano tra due punti situati nel territorio di tale Stato membro o fra un punto situato nello stesso Stato membro e un punto situato in un altro Stato membro.

Articolo 5

Tariffe di trasporto all'interno della Comunità europea

1. Le disposizioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo integrano le corrispondenti disposizioni degli articoli indicati nell'allegato II, lettera e).

2. Le tariffe praticate dal vettore o dai vettori aerei designati dall'ex Repubblica iugoslava di Macedonia in forza di un accordo di cui all'allegato I che contenga una disposizione indicata nell'allegato II, lettera e), per trasporti effettuati interamente all'interno della Comunità europea, sono soggette alla legislazione della Comunità europea.

Articolo 6

Allegati dell'accordo

Gli allegati del presente accordo ne costituiscono parte integrante.

Articolo 7

Revisione o modifica

Le parti possono rivedere o modificare il presente accordo in qualsiasi momento mediante reciproco consenso.

*Articolo 8***Entrata in vigore e applicazione provvisoria**

1. Il presente accordo entra in vigore alla data in cui le parti si sono notificate per iscritto l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne necessarie per la sua entrata in vigore.

2. Fermo restando il paragrafo 1, le parti convengono di applicare in via provvisoria il presente accordo a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data in cui le parti si sono notificate l'avvenuto espletamento delle procedure necessarie a tal fine.

3. Gli accordi e le altre intese conclusi tra Stati membri e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, che alla data della firma del presente accordo non siano ancora entrati in vigore e non siano

applicati in via provvisoria, sono elencati nell'allegato I, lettera b). Il presente accordo si applica a tutti questi accordi ed intese alla data della loro entrata in vigore o della loro applicazione provvisoria.

*Articolo 9***Denuncia**

1. La denuncia di uno degli accordi di cui all'allegato I comporta automaticamente l'inefficacia di tutte le disposizioni del presente accordo relative all'accordo in questione.

2. La denuncia di tutti gli accordi di cui all'allegato I comporta automaticamente l'inefficacia delle disposizioni del presente accordo.

IN FEDE DI CHE i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente accordo.

Fatto a Lussemburgo, in duplice esemplare, il nove giugno duemilasei, nelle lingue ufficiali delle parti.

**THE COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION
AND THE EUROPEAN COMMISSION**

Luxembourg, 9 June 2006

Mr. Xhemali MEHAZI,
Minister of Transport and Communications
of the former Yugoslav Republic of Macedonia.


Dear Sir,

We have the honour to propose that, if it is acceptable to your Government, this letter and your confirmation shall together take the place of signature of the Agreement between the European Community and the former Yugoslav Republic of Macedonia on certain aspects of air services.

The text of the aforementioned Agreement, herewith annexed, has been approved for signature and provisional application by a decision of the Council of the European Union. This letter constitutes the notification, on behalf of the European Community, of the completion of the procedures necessary for provisional application of the Agreement in accordance with its Article 8.2. Therefore, this Agreement shall apply provisionally on the first day of the month following the date on which the Council receives your notification of the completion of the procedures necessary for this purpose.

Please accept, Sir, the assurance of our highest consideration.

For the European Community

Handwritten signature of J. Santer, with a horizontal line underneath.Handwritten signature of P. Prodi.

**REPUBLIC OF MACEDONIA
MINISTRY OF TRANSPORT AND COMMUNICATIONS**

Luxembourg, 9 June 2006

Dear Sirs,

I have the honor to acknowledge receipt of your letter dated 9 June 2006 regarding the signature of the Agreement between the Republic of Macedonia and the European Community on certain aspects of air services.

I confirm the acceptance of my Government that this letter and your letter shall together take place of signature of this Agreement.

However, I declare that the Republic of Macedonia does not accept the denomination used for my country in the above-mentioned Agreement having in view that the constitutional name of my country is the Republic of Macedonia.

Please accept, Sirs, the assurances of my highest consideration.

Xhemali MEHAZI

***Minister of Transport
and Communications***



EUROPEAN COMMUNITY

BRUSSELS

**THE COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION
AND THE EUROPEAN COMMISSION**

Luxembourg, 9 June 2006

Mr. Xhemali MEHAZI,
Minister of Transport and Communications
of the former Yugoslav Republic of Macedonia.

Dear Sir,

We have the honour to acknowledge receipt of your letter of today's date.

The European Community notes that the Exchange of Letters between the European Community and the Former Yugoslav Republic of Macedonia, which takes the place of signature of the Agreement between the European Community and the former Yugoslav Republic of Macedonia on certain aspects of air services, has been accomplished and that this cannot be interpreted as acceptance or recognition by the European Community in whatever form or content of a denomination other than the "former Yugoslav Republic of Macedonia".

Please accept, Sir, the assurance of our highest consideration.

For the European Community



ALLEGATO I

Elenco degli accordi di cui all'articolo 1 del presente accordo

- a) Accordi in materia di servizi aerei tra l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia e Stati membri della Comunità europea conclusi, firmati e/o applicati in via provvisoria alla data della firma del presente accordo:
- «accordo tra il governo federale austriaco e il governo macedone in materia di trasporti aerei» firmato a Graz l'8 novembre 1996 (di seguito «accordo con l'Austria»),
 - «accordo tra il governo belga e il governo macedone in materia di trasporti aerei», firmato a Bruxelles il 22 ottobre 1998 (di seguito «accordo con il Belgio»),

da leggere in combinato disposto con il protocollo d'intesa concluso a Bruxelles il 5 ottobre 1998,
 - «accordo tra la Repubblica cecoslovacca e la Repubblica popolare federale di Jugoslavia in materia di trasporti aerei», firmato a Belgrado il 28 febbraio 1956 (di seguito «accordo con la Repubblica ceca»),
 - «accordo tra il governo del Regno di Danimarca e il governo macedone in materia di servizi aerei», firmato a Copenhagen il 20 marzo 2000 (di seguito «accordo con la Danimarca»),
 - «accordo tra il governo della Repubblica federale di Germania e il governo macedone in materia di servizi aerei», firmato a Skopje il 16 luglio 2002 (di seguito «accordo con la Germania»),
 - «accordo tra il governo ungherese e il governo macedone in materia di servizi aerei», firmato a Budapest l'11 maggio 2000 (di seguito «accordo con l'Ungheria»),
 - «accordo tra il governo della Repubblica italiana e il governo macedone in materia di servizi aerei», firmato a Skopje il 3 febbraio 1997 (di seguito «accordo con l'Italia»),
 - «accordo tra il governo del Regno dei Paesi Bassi e il governo macedone in materia di servizi aerei fra i loro rispettivi territori e al di là di essi», firmato a Skopje il 6 febbraio 1997 (di seguito «accordo con i Paesi Bassi»),
 - «accordo tra il governo della Repubblica slovacca e il governo della Repubblica di Macedonia in materia di servizi aerei», firmato a Bratislava il 15 maggio 2002 (di seguito «accordo con la Repubblica slovacca»),
 - «accordo tra la Repubblica slovena e la Repubblica di Macedonia in materia di servizi aerei di linea», firmato a Ohrid il 24 marzo 1992 (di seguito «accordo con la Slovenia»),

modificato il 20 luglio 1992 e il 6 novembre 1992,
 - «accordo tra il governo spagnolo e il governo macedone in materia di servizi aerei», firmato a Skopje il 2 marzo 1999 (di seguito «accordo con la Spagna»),
 - «accordo tra il governo del Regno di Svezia e il governo della Repubblica di Macedonia in materia di servizi aerei», firmato a Copenhagen il 20 marzo 2000 (di seguito «accordo con la Svezia»),
 - «accordo tra il governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e il governo della Repubblica di Macedonia in materia di servizi aerei», firmato a Skopje il 1° ottobre 1999 (di seguito «accordo con il Regno Unito»).

b) Accordi ed altre intese in materia di servizi aerei siglati o firmati fra la ex Repubblica iugoslava di Macedonia e Stati membri della Comunità europea non ancora entrati in vigore e non ancora oggetto di applicazione provvisoria alla data della firma del presente accordo

— «accordo tra il governo della Repubblica di Estonia e il governo della Repubblica di Macedonia in materia di servizi aerei», siglato il 4 novembre 2000 (di seguito «accordo con l'Estonia»),

— «accordo tra il governo della Repubblica francese e il governo della Repubblica di Macedonia in materia di servizi aerei», siglato a Parigi l'11 febbraio 2002 (di seguito «accordo con la Francia»),

— «accordo tra il governo della Repubblica di Polonia e il governo della Repubblica di Macedonia in materia di servizi aerei», siglato a Varsavia il 14 giugno 2000 (di seguito «accordo con la Polonia»),

da leggere in combinato disposto con il protocollo d'intesa concluso a Varsavia il 14 giugno 2000.

ALLEGATO II

Elenco degli articoli contenuti negli accordi elencati nell'allegato I e a cui si fa riferimento negli articoli da 2 a 5 del presente accordo

- a) Designazione da parte di uno Stato membro:
- articolo 3 dell'accordo con l'Austria,
 - articolo 2 dell'accordo con la Repubblica ceca,
 - articolo 3, paragrafo 4, dell'accordo con la Danimarca,
 - articolo 3 dell'accordo con l'Estonia,
 - articolo 3, paragrafo 2, lettera a), dell'accordo con la Francia,
 - articolo 3, paragrafo 4, dell'accordo con la Germania,
 - articolo 3 dell'accordo con l'Ungheria,
 - articolo 4, paragrafo 4, dell'accordo con l'Italia,
 - articolo 4, paragrafo 4, dell'accordo con i Paesi Bassi,
 - articolo 3, paragrafo 4, dell'accordo con la Polonia,
 - articolo 3, paragrafo 5, dell'accordo con la Repubblica slovacca,
 - articolo 6 dell'accordo con la Slovenia,
 - articolo 3, paragrafo 4, dell'accordo con la Spagna,
 - articolo 3, paragrafo 4, dell'accordo con la Svezia,
 - articolo 4 dell'accordo con il Regno Unito.
- b) Rifiuto, revoca, sospensione o limitazione delle autorizzazioni o permessi:
- articolo 4, paragrafo 1, lettera a), dell'accordo con l'Austria,
 - articolo 5, paragrafo 1, lettera d), dell'accordo con il Belgio,
 - articolo 4, paragrafo 1, lettera a), dell'accordo con la Danimarca,
 - articolo 4 dell'accordo con l'Estonia,
 - articolo 4, paragrafo 1, lettera a), dell'accordo con la Francia,
 - articolo 4 dell'accordo con la Germania,
 - articolo 5, paragrafo 1, lettera d), dell'accordo con l'Ungheria,
 - articolo 5, paragrafo 1, lettera a), dell'accordo con l'Italia,
 - articolo 5, paragrafo 1, lettera c), dell'accordo con i Paesi Bassi,
 - articolo 4, paragrafo 1, lettera c), dell'accordo con la Polonia,
 - articolo 4, paragrafo 1, lettera a), dell'accordo con la Repubblica slovacca,
 - articolo 7 dell'accordo con la Slovenia,
 - articolo 4, paragrafo 1, lettera a), dell'accordo con la Spagna,
 - articolo 4, paragrafo 1, lettera a), dell'accordo con la Svezia,
 - articolo 5 dell'accordo con il Regno Unito.
- c) Controllo regolamentare:
- articolo 16 dell'accordo con l'Estonia,
 - articolo 8 dell'accordo con la Francia,
 - articolo 12 dell'accordo con la Germania,
 - articolo 8 dell'accordo con l'Ungheria,
 - articolo 14 dell'accordo con i Paesi Bassi,
 - articolo 17 dell'accordo con la Polonia,
 - articolo 15 dell'accordo con la Repubblica slovacca,
 - articolo 13 dell'accordo con la Spagna.

- d) Tassazione del carburante per aerei:
- articolo 8 dell'accordo con l'Austria,
 - articolo 10 dell'accordo con il Belgio,
 - articolo 6 dell'accordo con la Repubblica ceca,
 - articolo 6 dell'accordo con la Danimarca,
 - articolo 9 dell'accordo con l'Estonia,
 - articolo 10 dell'accordo con la Francia,
 - articolo 6 dell'accordo con la Germania,
 - articolo 11 dell'accordo con l'Ungheria,
 - articolo 6 dell'accordo con l'Italia,
 - articolo 10 dell'accordo con i Paesi Bassi,
 - articolo 6 dell'accordo con la Polonia,
 - articolo 9 dell'accordo con la Repubblica slovacca,
 - articolo 9 dell'accordo con la Slovenia,
 - articolo 5 dell'accordo con la Spagna,
 - articolo 6 dell'accordo con la Svezia,
 - articolo 8 dell'accordo con il Regno Unito.
- e) Tariffe di trasporto all'interno della Comunità europea:
- articolo 12 dell'accordo con l'Austria,
 - articolo 13 dell'accordo con il Belgio,
 - articolo 7 dell'accordo con la Repubblica ceca,
 - articolo 11 dell'accordo con la Danimarca,
 - articolo 14 dell'accordo con l'Estonia,
 - articolo 14 dell'accordo con la Francia,
 - articolo 10 dell'accordo con la Germania,
 - articolo 14 dell'accordo con l'Ungheria,
 - articolo 8 dell'accordo con l'Italia,
 - articolo 6 dell'accordo con i Paesi Bassi,
 - articolo 10 dell'accordo con la Polonia,
 - articolo 13 dell'accordo con la Repubblica slovacca,
 - articolo 13 dell'accordo con la Slovenia,
 - articolo 7 dell'accordo con la Spagna,
 - articolo 11 dell'accordo con la Svezia,
 - articolo 7 dell'accordo con il Regno Unito.
-

*ALLEGATO III***Elenco degli altri Stati di cui all'articolo 2 del presente accordo**

- a) La Repubblica d'Islanda (ai sensi dell'accordo sullo Spazio economico europeo)
 - b) Il Principato del Liechtenstein (ai sensi dell'accordo sullo Spazio economico europeo)
 - c) Il Regno di Norvegia (ai sensi dell'accordo sullo Spazio economico europeo)
 - d) La Confederazione svizzera (ai sensi dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera in materia di trasporti aerei)
-

DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 24 luglio 2006
relativa alla nomina del presidente dell'Ufficio comunitario delle varietà vegetali
(2006/551/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio, del 27 luglio 1994, concernente la privativa comunitaria per ritrovati vegetali ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 43, paragrafi 1 e 2,

vista la comunicazione presentata dalla Commissione il 3 luglio 2006, ottenuto il parere del consiglio di amministrazione dell'Ufficio comunitario delle varietà vegetali,

DECIDE:

Articolo unico

Il signor Bart KIEWIET, nato il 7 gennaio 1947, è nominato presidente dell'Ufficio comunitario delle varietà vegetali per un periodo di cinque anni.

Il suo mandato prenderà effetto alla data in cui inizierà ad esercitare le sue funzioni, data che dovrà essere convenuta tra il presidente e il consiglio di amministrazione di detto ufficio.

Fatto a Bruxelles, addì 24 luglio 2006.

Per il Consiglio

Il presidente

M. PEKKARINEN

⁽¹⁾ GU L 227 dell'1.9.1994, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 873/2004 (GU L 162 del 30.4.2004, pag. 38).

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 3 agosto 2006

che modifica l'allegato XI della direttiva 2003/85/CE del Consiglio per quanto riguarda gli elenchi dei laboratori autorizzati a manipolare virus vivi dell'afta epizootica per la produzione di vaccini

[notificata con il numero C(2006) 3447]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2006/552/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

interventuti riguardo ai fabbricanti di vaccini dell'afta epizootica situati in detto Stato membro. La Germania ha rinnovato le garanzie di sicurezza necessarie per il laboratorio situato sul suo territorio.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2003/85/CE del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativa a misure comunitarie di lotta contro l'afta epizootica, che abroga la direttiva 85/511/CEE e le decisioni 89/531/CEE e 91/665/CEE e modifica la direttiva 92/46/CEE ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 67, paragrafo 2,

(4) Per motivi di sicurezza è importante tenere aggiornato l'elenco dei laboratori nazionali autorizzati a manipolare virus vivi dell'afta epizootica per la produzione di vaccini, figuranti nella direttiva 2003/85/CE.

considerando quanto segue:

(5) Di conseguenza, è necessario sostituire l'elenco dei laboratori autorizzati a manipolare virus vivi dell'afta epizootica per la produzione di vaccini di cui all'allegato XI, parte B, della direttiva 2003/85/CE con l'elenco figurante nell'allegato della presente decisione.

(1) La direttiva 2003/85/CE stabilisce misure minime di lotta da applicare in caso di insorgenza di afta epizootica e talune misure preventive destinate a sensibilizzare e a meglio preparare le autorità competenti e gli allevatori in materia di tale epizootia.

(6) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

(2) Le misure preventive stabilite nella direttiva 2003/85/CE prevedono inoltre l'obbligo per gli Stati membri di provvedere affinché la manipolazione di virus vivi dell'afta epizootica ai fini della fabbricazione di antigeni inattivati per la produzione di vaccini o dei vaccini stessi e ai fini della ricerca attinente sia effettuata solo negli stabilimenti e nei laboratori riconosciuti elencati nella parte B dell'allegato XI di tale direttiva.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato XI, parte B, della direttiva 2003/85/CE è sostituito dal testo di cui all'allegato della presente decisione.

(3) Le autorità competenti della Germania hanno informato ufficialmente la Commissione in merito a cambiamenti

Articolo 2

La presente decisione si applica a decorrere dal 3 luglio 2006.

⁽¹⁾ GU L 306 del 22.11.2003, pag. 1. Decisione modificata dalla decisione 2005/615/CE della Commissione (GU L 213 del 18.8.2005, pag. 14).

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 3 agosto 2006.

Per la Commissione
Markos KYPRIANOU
Membro della Commissione

ALLEGATO

Nella direttiva 2003/85/CE, allegato XI, la parte B è sostituita dal seguente testo:

«Laboratori autorizzati a manipolare virus vivi dell'fta epizootica per la produzione di vaccini

Stato membro in cui è situato il laboratorio		Laboratorio
Codice ISO	Denominazione	
DE	Germania	Intervet International GmbH, Köln
FR	Francia	Merial, SAS, Laboratoire IFFA, Lyon
GB	Regno Unito	Merial, SAS, Pirbright Laboratory, Pirbright
NL	Paesi Bassi	CIDC-Lelystad, Central Institute for Animal Disease Control, Lelystad»

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 4 agosto 2006

relativa all'acquisto da parte della Comunità di vaccini marcatori contro la peste suina classica al fine di incrementare le riserve comunitarie di tali vaccini

[notificata con il numero C(2006) 3461]

(2006/553/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 2, e l'articolo 8, paragrafo 2,vista la direttiva 2001/89/CE del Consiglio, del 23 ottobre 2001, relativa a misure comunitarie di lotta contro la peste suina classica ⁽²⁾, in particolare l'articolo 18, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) La peste suina classica costituisce una minaccia per le popolazioni di suini domestici e di suini selvatici (cinghiali) nella Comunità.
- (2) La comparsa di focolai di peste suina classica negli allevamenti di suini domestici può dar luogo a conseguenze molto gravi e provocare danni economici ingenti nella Comunità, soprattutto nelle zone ad elevata densità di allevamenti suini.
- (3) Le norme relative alla vaccinazione d'emergenza di suini domestici e di suini selvatici, nonché la definizione di vaccino marcatore figurano nella direttiva 2001/89/CE.
- (4) La Comunità dispone già di una riserva di 1 000 000 di dosi di vaccino vivo attenuato contro la peste suina classica e sta procedendo all'acquisto di 1 550 000 dosi di vaccino marcatore contro la malattia.

- (5) Alla luce della situazione epidemiologica nella Comunità e, in particolare, della situazione della malattia nei paesi in via di adesione, aumenta la probabilità di una vaccinazione di emergenza contro la peste suina classica che richieda un numero di dosi di vaccino marcatore superiore a quello di cui dispone la Comunità.
- (6) Allo scopo di rafforzare la capacità della Comunità di far fronte rapidamente alla peste suina classica, è necessario acquistare un numero adeguato di dosi di vaccino marcatore, nonché prendere gli opportuni provvedimenti per conservarlo e poterne disporre prontamente in caso di emergenza.
- (7) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. La Comunità acquista quanto prima possibile 7 000 000 di dosi di vaccino marcatore contro la peste suina classica.
2. La Comunità prende gli opportuni provvedimenti per il magazzinaggio e la distribuzione del vaccino di cui al paragrafo 1.

Articolo 2

Il costo massimo delle misure di cui all'articolo 1 è fissato a 7 500 000 EUR.

Articolo 3

Le misure previste all'articolo 1, paragrafo 2, sono attuate dalla Commissione in collaborazione con i fornitori designati tramite bando di gara.

⁽¹⁾ GU L 224 del 18.8.1990, pag. 19. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2006/53/CE (GU L 29 del 2.2.2006, pag. 37).

⁽²⁾ GU L 316 dell'1.12.2001, pag. 5. Direttiva modificata dall'atto di adesione del 2003.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 4 agosto 2006.

Per la Commissione
Markos KYPRIANOU
Membro della Commissione
